II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 1978
che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(78/419/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi indicati in allegato il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è già stato autorizzato dal Consiglio con decisioni del 30 giugno 1969 (2), 15 settembre 1969 (3), 20 dicembre 1969 (4), 8 giugno 1970 (5), 13 luglio 1970 (6), 25 maggio 1971 (7), 6 giugno 1972 (8), 18 giugno 1973 (9), 17 settembre 1974 (10), 16 giugno 1975 (11), 8 aprile 1976 (12) e 25 aprile 1977 (13);

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con accordi comunitari da negoziare, e che pertanto tale autorizzazione non può modificare l'obbligo degli Stati membri di evitare e, eventualmente, eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e al trasferimento delle materie commerciali di questi accordi negli accordi comunitari, né impedirà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che, dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del 16 dicembre 1969, è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.
(3) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.
(4) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 14.
(6) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 29.
(7) GU n. L 122 del 4. 6. 1971, pag. 24.
(8) GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 61.
(9) GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 45.
(10) GU n. L 266 del 2. 10. 1974, pag. 1.
(11) GU n. L 162 del 25. 6. 1975, pag. 10.
(12) GU n. L 101 del 15. 4. 1976, pag. 53.
(13) GU n. L 120 del 13. 5. 1977, pag. 17.

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lise ØSTERGAARD

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Extended until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo il rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na verlenging
BENELUX	Israël	Accord commercial 29. 8. 1958	31. 8. 1979
	Portugal	Accord commercial 24. 5. 1961	30. 9. 1979
	Philippines	Accord commercial 14. 3. 1967	11. 10. 1979
IRELAND	Portugal	Trade Agreement 6. 2. 1952	31. 12. 1979
	Spain	Trade Agreement 19. 12. 1951	31. 12. 1979
	Switzerland	Trade Agreement 26. 12. 1951	31. 12. 1979
ITALIA	Cuba	Scambio di note 9. 9. 1950	8. 9. 1979
	India	Accordo commerciale e Scambio di lettere 6. 10. 1959 / 7. 7. 1964	30. 6. 1979
	Libano	Accordo commerciale 4. 11. 1955	10. 9. 1979
	Svezia	Accordo commerciale 18. 12. 1961	31. 10. 1979
	Svizzera	Accordo commerciale 21. 10. 1950	31. 10. 1979
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937) 5. 10. 1959	31. 12. 1979
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale 8. 10. 1962	7. 10. 1979
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen 1. 8. 1953	15. 10. 1979
	Kolumbien	Handelsabkommen 9. 11. 1957	10. 11. 1979
UEBL	Mexique	Accord commercial 11. 9. 1950	11. 9. 1979
UNITED KINGDOM	Haiti	Exchange of letters for the establishment of a commercial 'Modus vivendi' 25. 2. 1928	31. 12. 1979
	Iceland	Agreement relating to trade and commerce (with Protocol) 19. 5. 1933	31. 12. 1979
	Norway	Trade Agreement 15. 12. 1950	31. 12. 1979